



PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO ED AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE- SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contra' Gazzolle 1 – 36100 VICENZA

Uffici: Palazzo Franceschini – Folco, Contra' S. Marco 30 – 36100 VICENZA

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Data e protocollo vedasi mail di spedizione

Spett.le Ditta
PLASTIMEC GALVANICA SRL
Via Prima Strada n. 3
36028 – ROSSANO VENETO (VI)

e p.c.

All'ARPAV
Dipartimento Provinciale di Vicenza

Al Comune di ROSSANO VENETO (VI)

Al gestore della Fognatura -Etra spa

Alla Regione Veneto - Direzione Tutela Ambiente
U.C. Tutela Atmosfera – IPPC

Oggetto: D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. Autorizzazione Integrata Ambientale
Ditta PLASTIMEC GALVANICA SRL
Sede stabilimento: Via Prima Strada n. 3 in comune di Rossano Veneto (VI)
Proroga scadenza autorizzazione integrata ambientale n. 07/2010 del 13/04/2010 con determinazioni in integrazione e modifica della stessa.

- RICHIAMATO** che la ditta PLASTIMEC GALVANICA srl per l'attività esercitata nello stabilimento in indirizzo, è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da questa Amministrazione con provvedimento n. 07/2010 del 13/04/2010, prot. n. 26347;
- CONSIDERATO** che con il provvedimento richiamato si avvertiva la ditta che l'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/2005, aveva una durata di 5 anni a decorrere dalla data del provvedimento stesso e che sei mesi prima della scadenza doveva essere inviata una domanda di rinnovo;
- RILEVATO** che la ditta, con documentazione agli atti con prot.n. 70279 del 09/10/2014, si è attivata con la richiesta di rinnovo, corredata dalla documentazione che rappresenta la situazione dello stato e da un aggiornamento del piano di monitoraggio e controllo;
- DATO ATTO** che il D.Lgs. 59/2005 quale norma di riferimento al momento dell'adozione dell'autorizzazione in questione è stato abrogato e sostituito dal D.Lgs 152/2006;
- CONSIDERATO** che il D.Lgs 152/2006 è stato aggiornato con D.Lgs. 46/2014 con diverse modifiche in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ; il D.Lgs. 46/2014 riscrive tra l'altro l'art. 29-octies (Rinnovo e Riesame) e l'istituto del rinnovo periodico non risulta più formalmente contemplato dall'ordinamento;

- CONSIDERATO che sia il Ministero che la Regione Veneto si sono attivati a fornire linee di indirizzo in merito confermando la proroga delle scadenze delle A.I.A. in vigore alla data del 11.04.2014;
- RILEVATO che nei richiamati indirizzi si evidenzia l'opportunità che vi sia "un carteggio tra gestore e autorità competente" a confermare l'applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle A.I.A. vigenti, fatta salva la facoltà per l'autorità competente di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo.
- CONSIDERATO che da quando l'autorizzazione citata è stata concessa non vi sono state modifiche per le conclusioni sulle BAT, il riferimento è quindi sempre il decreto ministeriale del 1 ottobre 2008, recante "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di trattamento di superficie di metalli, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs 372/1999 "già considerato per l'adozione della stessa autorizzazione,
- CONSIDERATO inoltre che non vi sono evidenze che l'inquinamento provocato dall'attività sia tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione;
- RITENUTO che per quanto sopra e per quanto a conoscenza di questa Amministrazione, non sussistano quindi i termini per procedere al riesame dell'autorizzazione sulla base della richiesta di rinnovo avanzata, ovvero sussistano i presupposti per considerare la validità dell'autorizzazione già rilasciata con provvedimento n. 07/2010 del 13/04/2010 a 10 anni dal rilascio;
- RILEVATO che l'istruttoria per il presente atto ha costituito occasione per verificare che la ditta ha presentato il progetto di adeguamento per la gestione delle acque meteoriche e di cui sollecita un riscontro; con nota agli atti con prot.n.9800 del 12/02/2015 la ditta inoltre, facendo seguito ad una precedente comunicazione datata 24/02/2014 in cui era prospettata una fase transitoria con passaggi sperimentali con inserimento di nuovi bagni, ha comunicato il nuovo lay out dell'impianto con alcune implicazioni anche in ordine ai punti di emissione oggetto di limiti e monitoraggio;
- CONSIDERATO che per quanto sopra e per riscontrare le richieste dell'azienda si è rilevata l'opportunità di un approfondimento con sopralluogo in azienda – condotto congiuntamente da personale di questo Servizio e di Arpav in data 5 marzo 2015; nel corso del sopralluogo si è condiviso che la ditta può dar corso al progetto di adeguamento per la gestione delle acque meteoriche come da proposta presentata, nel presupposto di una necessaria regolamentazione, per possibili contaminazioni, anche delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti; per la relativa autorizzazione allo scarico sono da porre le condizioni che di norma sono poste in ordine ai limiti in relazione al recapito finale, ai punti di prelievo e monitoraggio periodico;
- CONSIDERATO che con la richiesta di rinnovo l'azienda ha presentato un aggiornamento del PMC, rivisto congiuntamente con ARPAV pervenendo ad una versione come da documento allegato;
- RILEVATO che il D.Lgs 46/2014 prevede che il riesame sia disposto anche nel momento in cui .." a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche";

per quanto sopra rappresentato, si chiede agli Enti in indirizzo, sulla base delle competenze proprie nelle materie richiamate, se ravvisano i termini affinché si proceda fin da subito al riesame/rinnovo dell'autorizzazione.

In ipotesi di riscontro negativo con non necessità di procedere ovvero in assenza di riscontro nel termine di 30 giorni dalla presente, questa Amministrazione riterrà confermata a 10 anni la durata dell'autorizzazione rilasciata, senza necessità di altre ulteriori comunicazioni.

Nell'ipotesi prospettata, questa Amministrazione, allo scadere dei 10 anni, darà comunicazione di avvio del riesame determinando i termini in cui l'azienda dovrà fornire le informazioni previste dalla norma (vedasi art. 29-octies) aggiornate.

Si chiede che ogni riscontro sia inviato a tutti i soggetti in indirizzo.

In ogni caso per l'autorizzazione in essere ad integrazione, modifica aggiornamento della stessa si determina quanto segue:

Nulla osta che la ditta dia corso all'intervento di adeguamento per la gestione delle acque meteoriche. Per previsione normativa attualmente in essere - Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5.11.2009 e successive modifiche - la ditta dovrà procedere all'adeguamento nel termine del 31/12/2015. Dal 01/01/2016 è da intendersi operativa e regolamentata la relativa autorizzazione allo scarico. Il primo controllo dovrà essere effettuato nel termine di marzo 2016, ovvero a tre mesi dall'operatività dell'autorizzazione in questione.

Resta nell'impegno della ditta di acquisire preventivamente il nulla osta idraulico dalla competente autorità trasmettendone copia anche a questa Amministrazione, qualora già non destinataria dello stesso, contestualmente alla documentazione di cui al successivo punto.

- Con riferimento alla gestione delle acque meteoriche l'utilizzo delle nuove strutture di convogliamento e scarico è subordinato alla presentazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera rilasciato dal direttore dei lavori, così come previsto all'art. 50 della L.R. 33/85 e smi. Contestualmente dovrà essere certificata la dismissione di ogni pozzo perdente presente in azienda.

- Per gli scarichi la ditta dovrà rispettare i limiti di cui al Decreto Ministeriale del 30/7/1999 per appartenenza dello stesso scarico al bacino scolante di Venezia.

- I pozzetti fiscali da realizzare devono essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore); devono essere sempre accessibili da parte delle Autorità competenti al controllo, devono essere idonei per i prelievi e le misure di portata dei reflui oggetto del presente provvedimento. Il pozzetto per il prelievo potrà essere unico per le acque meteoriche dei piazzali e dei tetti a condizione che vi sia comunque la possibilità di un prelievo differenziato delle due tipologie di acque, concordandone la soluzione tecnica con Arpav, in via preventiva.

- Le analisi e il prelievo dei campioni, realizzati al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti, dovranno essere effettuati da personale qualificato, che redigerà anche un apposito verbale di prelievo. Quest'ultimo dovrà essere allegato al rapporto di prova che dovrà indicare, oltre agli esiti delle analisi condotte sui campioni prelevati anche il metodo di campionamento e le metodiche analitiche adottate. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo.

- Le metodologie di campionamento e analisi devono essere quelle utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV, riportate nel sito specifico <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ipcc/servizi-alle-aziende/metodi-di-campionamento-e-analisi>. Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda può cambiare le metodiche analitiche, previa comunicazione ad ARPAV, la quale può esprimersi in merito.

- La ditta deve effettuare i controlli di cui ai precedenti punti preavvisando il Dipartimento Provinciale dell'ARPAV nei medesimi termini in cui viene contattato il laboratorio incaricato.

Nell'ambito dell'autorizzazione in questione resta la possibilità per la ditta di rivedere la destinazione di alcune aree per sottrarle alla necessità di autorizzazione, secondo quanto è negli indirizzi di questa Amministrazione e rappresentato nel corso del sopralluogo da ultimo effettuato, ferma la condizione che in azienda, ad adeguamento effettuato, non saranno comunque ammessi pozzi perdenti.

Anche al fine di tener conto di quanto determinato con il presente atto, la ditta nell'esercizio dell'attività dovrà implementare il Piano di monitoraggio e controllo di cui al documento allegato, già condiviso con ARPAV e rivisto rispetto

alla proposta presentata in particolare per alcune periodicità di controllo al fine di conformarlo a quanto già determinato per altre aziende del settore.

In relazione al suddetto alla ditta si chiede comunque di comunicare, nel termine di 60 giorni dalla presente a questa Amministrazione e ad ARPAV con apposita documentazione tecnica l'individuazione dei range dei parametri pH e conducibilità per un'ottimale resa dei sistemi di abbattimento e per la sostituzione delle soluzioni di abbattimento.

Si avvisa fin da ora la ditta che in sede di riesame questa Amministrazione intende rivedere i limiti in emissione in aderenza al parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente che si allega alla presente.

Distinti saluti

*Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente
dott. Angelo Macchia
con firma digitale*